

COMUNE DI FAGAGNA

Al Sig.

SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 19-12-22 N.74

IL PROPONENTE

**OGGETTO: VARIANTE GENERALE N. 52 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
PRONUNCIAMENTO IN MERITO AL SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI E
OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PERVENUTE, CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE STESSA AI SENSI DELL'ART. 63 BIS COMMA 15 L.R. 5/2007 E
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI V.A.S.**

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

SEDUTA DEL _____ ORE _____

APPROVATA _____

RESPINTA _____

RINVIATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (variante n. 13 avente contenuto di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31.08.2000 e divenuto esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 08.11.2000 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3003 del 13.10.2000, e successive varianti;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è l'organo competente, nell'ambito di un procedimento a formazione progressiva, all'approvazione delle direttive, all'adozione di variante e alla relativa approvazione;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.2012, con la quale veniva approvato il documento contenente le direttive per la redazione di varianti allo strumento urbanistico, successivamente integrate con ulteriore Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/07/2013;

RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2021 è stata adottata ai sensi dell'articolo 63 bis co. 9 della L.R. 5/20007 la Variante generale n.52 al Piano Regolatore Generale Comunale, a firma dei professionisti incaricati dott. pianificatore Luca Marcatti, architetto Emma Taverna e architetto Federico Graziati;

DATO ATTO CHE ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la Deliberazione di adozione, unitamente agli elaborati di variante e agli atti e/o documenti relativi al procedimento di VAS, è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'amministrazione comunale;

RICORDATO CHE, in adempimento a quanto disposto rispettivamente dai commi 9, 10 e 13 dell'art. 63bis della L.R. 5/2007 si è provveduto a:

- trasmettere la documentazione costituente la Variante generale n.52 al Piano Regolatore Generale Comunale alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con PEC prot. n. 3646 del 30.03.2021;
- pubblicare sul Sito istituzionale del Comune di Fagagna e affiggere manifesti relativi all'avviso di deposito della variante, ad avvenuta pubblicazione sul BUR n. 19 del 12/05/2021 dell'avviso di adozione da parte del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- trasmettere al Demanio pubblico dello Stato, per il tramite del XII° Reparto Infrastrutture - Ufficio del Demanio di Udine, la documentazione necessaria per il raggiungimento delle intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;

RICORDATO CHE in adempimento a quanto stabilito dalla Parte II, Titolo II - Valutazione ambientale strategica – VAS del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, con Deliberazione n. 120 del 05.12.2022 la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, ha formulato il parere motivato di cui al primo comma dell'art. 15 del sopracitato D.Lgs. 152/2006, esprimendosi favorevolmente relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale n.52 al Piano Regolatore Generale Comunale, fatto salvo quanto previsto nel Documento tecnico di Supporto al Parere Motivato allegato alla Deliberazione stessa e fatta salva la piena attuazione di quanto previsto nel Rapporto Ambientale in merito al Monitoraggio;

DATO ATTO CHE:

- con PEC n. 0047646/P del 19/07/2021, assunta al protocollo comunale al n. 8171 del 19.07.2021, il Servizio Pianificazione Paesaggistica Territoriale e Strategica della Regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso la Delibera della Giunta Regionale n. 1120 del 16.07.2021, con la quale la stessa Giunta regionale ha disposto di avanzare, in ordine alla variante in

oggetto indicata, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., le riserve vincolanti espresse nel parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 013/21 del 13.07.2021;

- la prima riserva vincolante richiedeva che i contenuti della Variante generale n.52 al Piano Regolatore Generale Comunale venissero implementati per garantire l'adeguamento della Variante stessa alle previsioni del PPR, ai sensi del co. 5 dell'art. 57 quater della L.R. 5/2007, assicurando, antecedentemente all'approvazione della Variante, ai sensi dell'art.14, co. 6 delle norme di attuazione del PPR, la partecipazione dei competenti organi del Ministero della Cultura al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle previsioni del PPR stesso;
- per il superamento di tale riserva è stata implementata la "Relazione di compatibilità con PPR", adottata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 12/02/2021, configurandola come "Relazione di adeguamento al PPR" e tale documento, dopo essere stato condiviso con il Servizio Pianificazione Paesaggistica Territoriale e Strategica della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato inviato, assieme a tutta la documentazione adottata della Variante generale n.52 al Piano Regolatore Generale Comunale, con PEC prot. 5437 del 05/05/2022 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia si è espressa positivamente, con nota di data 18.11.2022 prot. 21321, pervenuta in data 18.11.2022 prot. 13778, in merito all'Adeguamento della Variante generale n.52 al Piano Regolatore Generale Comunale alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG), in ottemperanza agli art. 57 ter e quater della L.R. 05/2007 e s.m.i., art. 13 co. 6 e art. 14, co. 8 delle NTA del PPR FVG;

DATO ATTO INOLTRE CHE nel corso della fase di deposito e pubblicazione, di cui al comma 11 dell'articolo 63bis della L.R. 5/2007, sono pervenute al protocollo comunale n. 68 note di osservazioni/opposizioni;

CONSIDERATO CHE:

- con PEC n. 11902-2022 di data 09.12.2022, assunta al protocollo comunale al n. 14619 del 09.12.2022, il XII° Reparto Infrastrutture - Ufficio del Demanio, sede di Udine, pur riconfermando il non interesse militare all'area della ex base missilistica di Plasencis (sito identificato ai fogli n. 44 particella 245, foglio n. 45 particella 158 e foglio n. 46 particella 1) e, pur dando atto che la stessa risulta già inserita nell'elenco degli immobili dismissibili elaborato ai sensi del C.D. Federalismo Demaniale, nel proprio parere ha ritenuto opportuno attendere il completamento dell'iter di dismissione prima di dar corso alla riclassificazione urbanistica del sito;
- si è proceduto quindi allo stralcio della riclassificazione, operata in sede di adozione della Variante, delle aree della ex base missilistica di Plasencis ricadenti nel demanio statale, da "Zona agricola E5.1 – Campi di pianura marginali con fasce arborate" a "Zona Q – Aree per attrezzature pubbliche e d interesse pubblico", a seguito della mancata intesa prevista dal comma 13 dell'art. 63bis della L.R. 5/2007, ripristinando la destinazione d'uso previgente (Zona agricola E5.1);

EVIDENZIATO che le deduzioni comunali sono complessivamente raccolte in specifici elaborati, predisposti dai professionisti incaricati, assunti al protocollo comunale al n. 15105 e 15153 del 19/12/2022, costituenti parte integrante alla presente deliberazione:

- La RELAZIONE SUPERAMENTO RISERVE REGIONALI, comprensivo del documento "Schedatura fabbricati in ZTO EB" (con riferimento alla Riserva regionale vincolante n. 13) e della "Attestazione ai sensi dell'art. 63 quinquies della Legge Regionale 23 febbraio 2007 e smi" (con riferimento alla Riserva regionale vincolante n. 15), contenenti l'esame ed il pronunciamento sulle Riserve regionali vincolanti, oltre alla descrizione delle azioni / delle modifiche poste in essere riguardo ai documenti che costituiscono il progetto di variante;
- il REGISTRO OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI CON PARERE TECNICO, contenente l'esame ed il riscontro tecnico alle note di osservazione/opposizione pervenute;
- gli elaborati grafici raccolti nel documento "STRALCI";

VISTA la sotto elencata documentazione predisposta dai professionisti incaricati della redazione della Variante e così riassunta:

- **RELAZIONI**
 - R1 Relazione generale di analisi e progetto
 - R2 Relazione generale di analisi e progetto: fabbisogno
 - Relazione degli obiettivi e strategie di piano
 - Relazione sui vincoli urbanistici
 - Rapporto Ambientale
 - Sintesi non tecnica
 - Documento tecnico di Supporto al Parere Motivato
 - Relazione percorso partecipato
 - Verifica significatività incidenza ambientale
 - Relazione di adeguamento al PPR
 - Relazione geologica
 - Verifica compatibilità idraulica e indicazioni invarianza Idraulica
- **TAVOLE ANALISI**
 - Tav. A1 Trasposizione catasto napoleonico
 - Tav. A2 Netto storico: catasto ottocentesco/mappe attuali
 - Tav. A3 Uso del suolo
 - Tav. A4 Aree urbanizzate ed edificate
 - Tav. A5 Patrimonio storico e ambientale
- **TAVOLE PROGETTO**
 - Tav. P1 - Rappresentazione schematica delle strategie di piano
 - Tav. P2 - Zonizzazione Territorio comunale
 - Tav. P2a - Zonizzazione Capoluogo
 - Tav. P2b - Zonizzazione Zona industriale capoluogo
 - Tav. P2c - Zonizzazione Madrisio –Battaglia- san Giovanni in Colle
 - Tav. P2d - Zonizzazione Ciconicco- Villalta
 - Tav. P3 - Patrimonio Territorio comunale
 - Tav. P3a - Patrimonio Capoluogo
 - Tav. P3b - Patrimonio Madrisio –Battaglia- san Giovanni in Colle
 - Tav. P3c - Patrimonio Ciconicco- Villalta
 - Tav. P4 - Vincoli territorio comunale
 - Tav. P5a - Reiterazione dei Vincoli
 - Tav. P5b - Reiterazione dei Vincoli
 - Tav. P5c - Reiterazione dei Vincoli
 - B3 - Norme tecniche di attuazione e schede progettuali
 - B4 - Abaco delle caratteristiche tecniche e costruttive
 - B5 - Abaco delle caratteristiche tecniche e costruttive in zona produttiva

DATO ATTO che il Consiglio comunale viene reso edotto dei contenuti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in punto di dovere di astensione, ai sensi del quale: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

VISTI i verbali delle sedute del Consiglio comunale n. 31 del 25.05.2020, n. 48 del 08.07.2020 e n. 4 del 12.02.2021 (seduta durante la quale è stata adottata ai sensi dell'articolo 63 bis co. 9 della L.R. 5/20007 la Variante generale n.52 al Piano Regolatore Generale Comunale);

RITENUTO opportuno, in virtù delle dichiarazioni rese nelle deliberazioni predette da parte dei consiglieri con riferimento all'obbligo di astensione di cui all'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, di procedere a votazione separata, per stralci, della variante;

PRECISATO che con il procedimento di votazione separata della variante, i singoli consiglieri si asterranno unicamente in relazione alle specifiche discussioni e votazioni delle singole parti

interessate, rispetto alle quali si pongono in condizioni di incompatibilità e quindi in conflitto di interessi, a norma dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

RICORDATO che questa procedura è stata ritenuta legittima da costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 17 settembre 2019 n. 6193; id. sent. 27 aprile 2015 n. 2094; id. sent. 16 giugno 2011 n. 3663; id., dec. 22 giugno 2004, n. 4429; TAR Veneto, sez. I, sent. 6 agosto 2003 n. 4159 e TAR Lazio, sez. II, sent. 4 settembre 2002 n. 7590; Corte di Cassazione penale, sent. 27 marzo 2013 n. 14457);

VALUTATO quindi di procedere al voto come segue:

- 1) dapprima esame, discussione e votazione per singole osservazioni / opposizioni pervenute, compresi gli eventuali elaborati grafici esplicativi della singola Osservazione / Opposizione contenuti nel fascicolo "STRALCI", onde prevenire situazioni di incompatibilità dei Consiglieri Comunali che si determinino in forza delle previsioni di cui all'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, cioè attraverso l'applicazione di votazioni separate, di cui ognuna afferente la singola osservazione/opposizione trattata, accogliendole o non accogliendole per il tramite dell'approvazione della proposta tecnica formulata;
- 2) successivamente discussione e votazione del fascicolo denominato "RELAZIONE SUPERAMENTO RISERVE REGIONALI", comprensivo del documento "Schedatura fabbricati in ZTO EB" (con riferimento alla Riserva regionale vincolante n. 13), della "Attestazione ai sensi dell'art. 63 quinquies della Legge Regionale n° 5 del 23 febbraio 2007 e smi" (con riferimento alla Riserva regionale vincolante n. 15) e degli eventuali elaborati grafici esplicativi della singola Riserva contenuti nel fascicolo "STRALCI";
- 3) successivamente votazione dell'approvazione del progetto di variante adottato comprensivo delle modifiche apportate in accoglimento ad Osservazioni, Opposizioni e Riserve vincolanti regionali oltre che in recepimento degli specifici Pareri degli organi competenti in materia paesaggistica e ambientale, per parti separate onde prevenire situazioni di incompatibilità che si determinino in forza delle previsioni di cui all'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- 4) infine votazione finale dell'approvazione dello strumento in argomento nella sua interezza, posto che a quest'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, giacché sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429).

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione, ai sensi dell'articolo 63 bis comma 15 della L.R. 5/2007, della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale n. 52, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2021, con le modifiche apportate in accoglimento ad Osservazioni, Opposizioni e Riserve vincolanti regionali oltre che in recepimento degli specifici Pareri degli organi competenti in materia paesaggistica e ambientale;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e smi;

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di far proprio il parere motivato di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 05.12.2022, formulato ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che si esprimeva favorevolmente relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale n.52 al Piano Regolatore Generale Comunale,

fatto salvo quanto previsto nel Documento tecnico di Supporto al Parere Motivato allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale ed anche alla presente Deliberazione del Consiglio Comunale, fatta salva la piena attuazione di quanto previsto nel Rapporto Ambientale in merito al Monitoraggio;

3. Di ritenere superate, con le controdeduzioni fornite oppure con le modifiche apportate alla Variante adottata, come descritte nell'allegato fascicolo denominato "RELAZIONE SUPERAMENTO RISERVE REGIONALI", comprensivo del documento "Schedatura fabbricati in ZTO EB" (con riferimento alla Riserva regionale vincolante n. 13), della "Attestazione ai sensi dell'art. 63 quinquies della Legge Regionale 23 febbraio 2007 e smi" (con riferimento alla Riserva regionale vincolante n. 15) e degli eventuali elaborati grafici esplicativi della singola Riserva contenuti nel fascicolo "STRALCI", le riserve vincolanti espresse, ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007, nel parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 013/21 del 13.07.2021;
4. Di approvare, ai sensi dell'articolo 63 bis comma 15 della L.R. 5/2007, la variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale n. 52, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2021, con le modifiche apportate in accoglimento ad Osservazioni, Opposizioni e Riserve vincolanti regionali oltre che in recepimento degli specifici Pareri degli organi competenti in materia paesaggistica e ambientale.
5. Di approvare il presente strumento pianificatorio anche ai fini della reiterazione dei vincoli procedurali e preordinati all'esproprio.
6. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune di Fagagna di sovrintendere a tutti i successivi adempimenti necessari all'entrata in vigore della variante generale n. 52 al PRGC, alla trasmissione della documentazione di variante generale al PRGC adeguata al responso del Consiglio Comunale, nonché a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia ambientale per il perfezionamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con la seguente successiva votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.